

**YACHT CLUB SESTRI LEVANTE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**Art. 1 – Costituzione**

In data 3 Settembre 1966 è stato costituito, in Sestri Levante, lo "Yacht Club Sestri Levante Associazione Sportiva Dilettantistica".

**Art. 2 - Scopi**

Lo Yacht Club Sestri Levante (che nel contesto del presente statuto verrà indicato con le sole iniziali Y.C.S.L.) è un'associazione sportiva dilettantistica, apolitica, apartitica, senza alcuna finalità di lucro. Accetta altresì incondizionatamente di conformarsi allo Statuto e alle norme del C.O.N.I., della F.I.V., della F.I.M. e di tutte le altre Federazioni alle quali la Società intendesse affiliarsi.

Lo Y.C.S.L. si propone i seguenti scopi:

- a) Favorire l'aggregazione e l'incontro fra gli appassionati del mare ed operare a fini ricreativi e culturali per esclusivo soddisfacimento di interessi dei soci.
- b) Coltivare, specialmente tra i giovani, l'amore e la difesa del mare;
- c) Sviluppare la diffusione di attività sportive connesse alla pratica dello sport nautico e ad altri riconosciuti dal C.O.N.I. legati al mare e intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli iscritti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport velico, motonautico e di altre discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, lo Y.C.S.L. potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive sopra citate.
- d) Incrementare la navigazione da diporto, promuovere le manifestazioni sportive curando sia l'aspetto tecnico organizzativo che economico, nonché promuovere tutte quelle manifestazioni atte alla diffusione dello sport velico, motonautico, del remo, del nuoto e della pesca sportiva e degli altri di cui alla finalità nelle sue caratteristiche specificatamente agonistiche e sportive, prestandovi tutta l'assistenza possibile;
- e) organizzare attività svolte in diretta attuazione degli scopi sopra citati al fine di contribuire allo sviluppo delle suddette discipline, compresa quella legata alle attività modellistiche;
- f) organizzare per gli iscritti corsi in genere e per la preparazione atletica.
- g) organizzare attività per i Soci a carattere ricreativo;
- h) acquistare e/o affittare imbarcazioni in genere da mettere a disposizione dei Soci per il raggiungimento degli scopi sociali;
- i) Svolgimento di attività didattica promozionale ai fini dell'attività sportiva dilettantistica; promuovere l'organizzazione nei confronti degli iscritti di corsi legati all'attività nautica anche al di fuori del territorio nazionale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi patentati, corsi di navigazione astronomica, corsi d'altura, corsi di meteorologia, corsi di radiotelefonica e simili;
- l) affittare spazi dello Y.C.S.L. , assumere in concessione zone e marine per il ricovero e l'ormeggio dei natanti da diporto dei Soci nonché la relativa gestione mediante personale specializzato se possibile;
- m) Ricercare tutte le agevolazioni per un miglior sviluppo ed un più agevole raggiungimento degli scopi proposti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mantenimento di una adeguata Sede Sociale possibilmente in zona portuale, un adeguato numero di gavittelli e/o posti barca per soddisfare le esigenze dei Soci, nonché la collaborazione con Associazioni ed Enti che abbiano analoghe finalità.

I proventi, fondi, avanzi di gestione, riserve o capitale derivanti dall'attività sociale non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati in maniera sia diretta che indiretta, né potranno essere devoluti a favore di terzi.

**Art. 3 - Sede**

Lo Y.C.S.L. ha sede in Piazzale Marinai d'Italia 16 – 16039 Sestri Levante (GE).

**Art. 4 - Durata e Scioglimento**

La durata dello Y.C.S.L. è illimitata ed il suo scioglimento potrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto mediante referendum indetto dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci e con il sistema di votazione indicato nel successivo Art.12.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio residuo risultante sotto qualsiasi forma sarà devoluto in favore di Associazioni o altri Enti che abbiano analoghe finalità.

**DEL GUIDONE SOCIALE**

**Art. 5 – Guidone Sociale**

Il Guidone Sociale, triangolare, porta due torri rosse in campo bianco. Le due torri rosse saranno il simbolo dominante anche nei vessilli e nelle insegne (bandiere, gagliardetti, striscioni, crests, distintivi ecc.) di cui lo Y.C.S.L. vorrà dotare l'Associazione ed i suoi Soci.

I Soci hanno l'obbligo di issare sulla propria imbarcazione il Guidone Sociale.

**DEI SOCI**

**Art. 6 - Requisiti per l'ammissione a Socio - Categorie di Soci - Quote sociali**

Potranno richiedere di essere ammessi a far parte dello Y.C.S.L., in qualità di Soci, i cittadini di qualsiasi nazionalità, religione e credo politico.

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- **Soci Ad Honorem:** sono nominati dall'Assemblea dei Soci quelle persone che, per particolari meriti sportivi e sociali, possono dare lustro allo Y.C.S.L.
- **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno conseguito tale qualifica in base al disposto dell'atto costitutivo. La qualifica di Socio Fondatore è a vita e si perde per morte, dimissioni o radiazione.
- **Soci Sostenitori:** sono i Soci Effettivi che versano una quota sociale pari al doppio o multiplo di essa in ossequio alle norme fiscali in materia di associazioni sportive e loro successive modifiche;
- **Soci Benemeriti:** sono i soci che si sono resi particolarmente benemeriti nello sviluppo, promozione e successo dello Y.C.S.L. negli specifici campi di attività della stessa. Essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
- **Soci Benemeriti Temporanei:** sono i soci nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 19.
- **Soci Effettivi:** sono le persone fisiche che, compiuto il venticinquesimo anno di età, presentino la domanda di ammissione al Club sottoscritta da due Soci, siano accettati dal Consiglio Direttivo e frequentano la sede sociale usufruendo di tutti i servizi sociali dello Y.C.S.L.

- **Soci Effettivi Juniores:** sono coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superino il venticinquesimo e che svolgono attività sportiva in nome e per conto dello Y.C.S.L.; devono versare la quota di ammissione al 50% (cinquanta per cento) e pagano la quota sociale ridotta al 50% (cinquanta per cento).
- **Soci Allievi:** sono i giovani di ambo i sessi di età compresa fra il 6° (sesto) ed il 18° (diciottesimo) anno; sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione e pagano la quota sociale ridotta al 25% (venticinque per cento).
- **Ufficiali della Marina Militare:** sono gli Ufficiali della Marina Militare in S.P.E. e sono ammessi a far parte dello Y.C.S.L. con le procedure contemplate dall'Art. 7 e sono esentati dal versamento della quota di buon ingresso.
- **Soci Familiari:** La qualifica di Socio Familiare può essere concessa dal Consiglio Direttivo al coniuge ed ai figli fino al diciottesimo anno di età dal Socio che ne fa richiesta.

I Soci, ad eccezione dei Soci Allievi, di cui seguente art.10 del presente Statuto, dovranno all'atto dell'ammissione avere raggiunto la maggiore età. Ogni categoria di socio, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa, gode del diritto di elettorato attivo e passivo.

I Soci accettano ogni norma e direttiva del CONI e della FIV come da disposizione del Consiglio Nazionale del CONI, con delibera n° 1273/2004.

#### **Art. 7 - Invitati**

Tutti i Soci ad eccezione dei Soci Allievi possono invitare loro eventuali ospiti, presso la Sede del Club, accompagnando personalmente i loro invitati.

Il nome degli invitati deve essere indicato, con la firma del Socio accompagnatore o dello Yacht Club di appartenenza e la data dell'invito, in un apposito registro presso l'ingresso del Club. La stessa persona potrà essere ammessa secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. Non possono essere invitate le persone escluse temporaneamente o definitivamente dal Club.

I Soci di altri Yacht Club riconosciuti con rapporti di reciprocità e secondo i principi del relativo protocollo d'intesa sono ammessi, senza bisogno di essere accompagnati da Soci del Club.

#### **Art. 8 - Frequentatori non Soci**

La frequenza alla sede sociale di non Soci ai quali non è consentito l'uso dei servizi sociali tranne nei casi autorizzati dal Comitato Direttivo è limitata a:

- gli allievi: tutti gli iscritti ai corsi, della Scuola vela e di pilotaggio e delle altre discipline sportive durante l'anno del loro svolgimento come da regolamento sociale;
- i partecipanti ai corsi delle scuole nautiche e attività del Club aperte ufficialmente ai non soci;

Il Consiglio Direttivo potrà altresì invitare alla frequenza della sede personalità ed autorità cittadine, nazionali ed internazionali, eventualmente rilasciando tessere con la qualifica di Socio Benemerito Temporaneo.

#### **Art. 9 - Ammissione a Socio Effettivo**

La domanda di ammissione a Socio Effettivo deve essere presentata da due Soci Effettivi (presentatori), che non potranno essere componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri, i quali ne assumono la diretta responsabilità morale nei confronti del Club e conterrà tra l'altro la sua dichiarazione circa il proprio impegno all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle disposizioni del CONI e delle disposizioni del Consiglio Direttivo nonché un profilo del candidato predisposto dai Soci presentatori.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e comunicato, in caso di decisione negativa, con raccomandata all'interessato. Contro tale decisione è ammesso ricorso da parte dei Soci presentatori al Collegio dei Proviviri.

Le domande di ammissione saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo il quale, ove riconosciute accettabili, le ammetterà e predisporrà l'affissione sull'Albo Sociale per la durata di 4 settimane. Trascorso tale termine valutate eventuali osservazioni da parte dei Soci e, sentiti nel caso anche i Soci presentatori, dopo aver constatato che il candidato possiede i requisiti sopra menzionati, il Consiglio Direttivo ne decreta l'ammissione o meno con giudizio inappellabile ed espresso a scrutinio segreto a Socio Ordinario, dandone comunicazione all'interessato. Questi, entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, deve provvedere al pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa per l'anno in corso, pena la decadenza dalla qualità di Socio. Va considerata respinta la candidatura in presenza di due o più voti contrari.

In casi particolari e con provvedimenti motivati il Consiglio Direttivo potrà sottoporre le domande di ammissione alla votazione dei Soci Effettivi in conformità alle procedure previste all'Art.12.

Nel caso in cui il candidato non sia presentato da Soci, dovrà sottoporre la domanda di ammissione di cui sopra, corredata dal suo profilo da lui stesso predisposto, al vaglio del Consiglio Direttivo il quale, espletate le opportune verifiche, delibererà circa l'ammissione o meno della domanda. La scheda di votazione, relativamente a ciascun aspirante, dovrà riportare il nome dei Soci presentatori o il riferimento al provvedimento del Consiglio Direttivo, le generalità complete del candidato, la sua professione ed il suo domicilio.

Qualora il Consiglio Direttivo decida di sottoporre l'ammissione dell'aspirante socio alle procedure dell'Art.12, la votazione dovrà essere ripetuta se non vi avrà partecipato almeno il 50% dei Soci aventi diritto al voto. L'eventuale seconda votazione sarà valida se vi avrà partecipato almeno il 20% dei soci aventi diritto. L'aspirante Socio sarà ammesso se otterrà il voto favorevole dei 2/3 dei votanti. L'eventuale esclusione all'ammissione sarà insindacabile e comunque soggetta solo al vaglio dei Proviviri se impugnata dall'aspirante socio.

I Soci, all'atto dell'ammissione, eleggeranno un proprio domicilio, comunicando per lettera raccomandata A/R, e/o posta mail certificata alla Direzione dello Y.C.S.L. qualsiasi variazione dello stesso. Tutte le variazioni, in tal senso, potranno inoltre essere comunicate in forma scritta e firmata depositata a mano presso la sede dello Y.C.S.L. che rilascerà a sua volta comunicazione scritta dell'avvenuta presa atto della variazione stessa. Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate al domicilio eletto dal Socio. Le comunicazioni sociali per le quali è previsto l'invio a mezza lettera raccomandata potranno essere eseguite anche in altro modo (posta elettronica, fax, a mano, ecc.) previa autorizzazione scritta del Socio e saranno comunque esposte nella bacheca della sede sociale per un periodo di gg.10. La quota sociale e la quota di buon ingresso sono annualmente determinate dall'Assemblea Generale secondo le modalità indicate dall'Art. 13.

#### **Art. 10 - Ammissione a Socio Allievo e Effettivo Juniores.**

I giovani dal 6° fino al 18° anno di età possono essere ammessi a far parte dello Y.C.S.L. previa domanda di ammissione a socio controfirmata da chi esercita la podestà parenterale in qualità di Soci Allievi, con delibera del Consiglio Direttivo da affiggersi all'Albo Sociale. I Soci allievi sono esentati dal pagamento della quota di buon ingresso ma sono tenuti al pagamento del 25% della quota sociale. I Soci Allievi non hanno diritto di voto.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti di legge nei confronti dello Y.C.S.L. e di terzi e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore.

Al compimento della maggiore età i Soci Allievi perderanno tale qualifica e qualora volessero chiedere l'ammissione a Socio Effettivo Juniores, dovranno corrispondere la quota di buon ingresso al 50% e la quota sociale al 50%.

Per il passaggio alla categoria dei Soci Effettivi saranno applicate le procedure contemplate dall'Art. 9.

#### **Art. 11 - Diritti dei Soci**

La qualifica di Socio dello Y.C.S.L. è a tempo indeterminato. I Soci maggiorenni hanno altresì pari diritti e doveri.

I Soci, con le limitazioni indicate dagli Art. 10, 21 e 29 hanno diritto a:

- a) Issare il Guidone Sociale sulle imbarcazioni di cui sono Armatori;
  - b) Iscrivere le imbarcazioni di cui sono armatori nei registri sociali;
  - c) Votare nelle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie e nelle votazioni a domicilio;
  - d) Proporre nuovi soci sottoscrivendone, quali presentatori, le domande di ammissione;
  - e) Essere eletti a far parte degli organi sociali;
  - f) Essere chiamati a far parte delle Commissioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dei Comitati di Regata e delle Giurie;
  - g) Fregiarsi dei distintivi della Società;
  - h) Usufruire degli ormeggi (gavitelli e/o posti barca) in concessione allo Y.C.S.L. secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti delle disponibilità. L'ormeggio è concesso al socio per una imbarcazione ad uso personale e non per un uso a scopo di lucro.
  - i) Fregiare dello stemma sociale le loro pubblicazioni di carattere tecnico e culturale riflettenti i diversi rami della marineria e dello yachting, quando ne sia loro concessa facoltà dal Consiglio Direttivo.
  - l) fruire dell'assistenza dello Y.C.S.L. nell'ambito delle loro attività nautiche e delle manifestazioni sportive;
  - m) frequentare la sede sociale e fare uso delle relative installazioni in conformità ai regolamenti.
- I Soci Effettivi Juniores, Allievi e i Soci Familiari minorenni possono godere solamente dei diritti di cui ai punti l) e m) di cui sopra.

#### **Art. 12 - Procedura per la votazione per corrispondenza**

Tutte le votazioni per corrispondenza, previste dallo Statuto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

Il Consiglio Direttivo dovrà spedire al domicilio di ogni Socio a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della data fissata per la chiusura della votazione, il seguente materiale:

- a) Una busta preaffrancata ed indirizzata allo Y.C.S.L. (nel seguito busta "A")
- b) Una busta di formato ridotto rispetto alla precedente (nel seguito busta "B") con un tagliando incollato per un lembo indicante il nominativo del Socio che la riceverà;
- c) Le schede di votazione con indicato:
  - Lo scopo della votazione;
  - Le modalità per la votazione;
  - La data di chiusura della votazione;
  - La data e l'ora dello scrutinio.

Le schede saranno autenticate dalla firma del Presidente o del Vice Presidente e di uno scrutatore.

I Soci, per esercitare il diritto di voto, dovranno:

- a) Esprimere il voto secondo le modalità indicate nella scheda;
  - b) Inserire la scheda nella busta "B" e sigillare la stessa;
  - c) Firmare il tagliando applicato sulla busta "B";
  - d) Inserire la busta "B" nella busta "A", sigillarla e spedirla in modo che giunga a destinazione entro il termine indicato sulla scheda.
- Gli Scrutatori convocati dal Consiglio Direttivo, e presenti in numero non inferiore a due, provvederanno all'apertura delle buste "A" pervenute nei termini ed allo spoglio delle schede contenute nelle buste "B", previo il distacco di tutti i tagliandi firmati al fine di garantire la segretezza del voto.

Le operazioni di scrutinio, che devono svolgersi alla presenza di almeno un membro del Consiglio Direttivo, termineranno con la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale nel libro delle assemblee.

Le buste pervenute dopo la chiusura dei termini saranno presentate alla prima riunione del Consiglio Direttivo per deliberarne la distruzione al fuoco.

#### **Art. 13 - Quote sociali ed ormeggi**

a) Quote Sociali: l'ammontare delle quote di buon ingresso e delle quote annuali delle varie categorie di Soci, viene determinato annualmente dalla Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota di buon ingresso deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di ammissione a Socio e verrà restituita solo in caso di mancato accoglimento della domanda stessa.

La quota annuale è riferita all'anno solare ed è indivisibile. Essa deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a Socio ed entro il 31 gennaio per tutti gli anni successivi. Il conguaglio (attivo o passivo) rispetto alle nuove quote/contributi fissati dall'Assemblea deve essere corrisposto entro il 30 giugno dell'anno in corso.

Un ritardo nel versamento della quota annuale e della quota ormeggi eccedente i 15 giorni dalla scadenza statutaria è causa automatica di sospensione di tutti i diritti del Socio, salve le ulteriori sanzioni previste nell'Art. 14.

b) Ormeggi: l'ammontare delle quote di ormeggio e servizi connessi viene determinato dal Consiglio Direttivo. Le condizioni economiche ed il regolamento ormeggi sono riportati sul modulo di prenotazione che viene inviato dalla segreteria dello Y.C.S.L. .

#### **Art. 14 - Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio si perde:

- a) Per dimissioni: dovranno essere presentate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail entro il 30 novembre di ogni anno. Il Socio Effettivo dimissionario potrà tuttavia, in futuro, ripresentare la sua candidatura e, per la sua riammissione, dovranno essere ancora una volta seguiti tutti i disposti dell'Art.6 con integrazione della quota di buon ingresso in base alla differenza tra la quota a suo tempo versata e la quota in vigore all'atto dell'eventuale reintegro nella sua qualità di Socio. Detta differenza non potrà mai essere comunque inferiore alla quota annuale.
- b) Per morosità: il Consiglio Direttivo disporrà la decadenza del Socio nel caso di ritardo di pagamento per qualsiasi debito nei confronti dello Y.C.S.L..

Prima di giungere alla delibera di decadenza per morosità, il Socio inadempiente riceverà dalla segreteria dello Y.C.S.L. una lettera raccomandata A/R di sollecito che riporterà modalità e riferimenti utili ad effettuare il pagamento.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione del sollecito, ed in particolare non oltre il 31 marzo dell'anno sociale in corso per quanto riguarda il pagamento della quota annuale e di quant'altro, in caso la situazione debitoria non sia stata sanata, il Socio viene a decadere risultando in tal modo cancellato dai ruoli dello Y.C.S.L..

Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione motivata, concedere una ulteriore deroga al termine sopra riportato.

c) Per motivi disciplinari: Il Consiglio Direttivo ha facoltà di disporre la radiazione dallo Y.C.S.L. del Socio che compromette in qualsiasi modo il buon nome dello Y.C.S.L. o tiene una condotta non degna o comunque reca impedimento al buon svolgimento dell'attività sociale. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- 1) Avvertimento
- 2) Ammonizione scritta
- 3) Sospensione da qualsiasi attività sociale per 6 mesi .
- 4) Espulsione

Tra le cause di radiazione per motivi disciplinari è comunque compreso in maniera esemplificativa e non esaustiva quanto segue:

- (i) L'avvalersi della qualità di socio dello Y.C.S.L. e dei relativi servizi per attività e a scopo di lucro;
- (ii) L'utilizzazione a scopo di lucro della propria imbarcazione senza l'osservanza di quanto previsto all'Art. 35;
- (iii) La violazione degli obblighi statutari;
- (iv) La reiterata violazione dei regolamenti.

Il Socio espulso, radiato e sospeso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di radiazione. Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti, emetterà un giudizio definitivo e quindi inappellabile. Il Socio decaduto per morosità o radiato per qualsiasi motivo non può più essere riammesso a far parte dello Y.C.S.L.

Nel deprecato caso di decesso di un Socio Effettivo, con esclusione dei Soci originariamente esentati dal pagamento della quota di buon ingresso, il coniuge superstite, o uno degli eredi in linea retta, potrà far richiesta di ammissione a Socio Effettivo secondo le modalità indicate all'Art.9 con l'esenzione dal versamento della quota di buon ingresso.

## **DELLE ASSEMBLEE GENERALI**

### **Art. 15 - Assemblee: partecipazione e diritto di voto**

Le Assemblee Generali possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci. Possono partecipare alle Assemblee i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e di quanto dovuto al Club a qualsiasi titolo.

I Soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta da presentare all'Assemblea al momento dell'apertura dei lavori. Le deleghe saranno verificate dagli scrutatori ed approvate dal Presidente. Un Socio non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a due. I membri del Consiglio Direttivo ed i Probiviri (in carica, entranti e uscenti) non possono essere portatori di deleghe.

Hanno diritto di voto e possono candidarsi a ricoprire cariche sociali i Soci maggiorenni in regola con i pagamenti e che non abbiano subito un provvedimento disciplinare definitivo in corso di esecuzione.

Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro dei verbali delle Assemblee che rimane a disposizione dei Soci.

### **Art. 16 - Assemblea Generale Ordinaria**

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile.

La convocazione avverrà mediante avviso trasmesso a mezzo lettera raccomandata al domicilio del Socio con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.

Tale avviso deve essere spedito ai soci ed affisso all'Albo Sociale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inserirà nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria anche gli argomenti richiesti da almeno un ottavo dei Soci aventi diritto di voto.

La richiesta dovrà essere compilata per iscritto, firmata da tutti i Soci richiedenti e fatta pervenire al Consiglio Direttivo entro il 15 febbraio.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre convocare un'Assemblea con le modalità di cui sopra ed in qualsiasi periodo dell'anno, qualora ne faccia richiesta scritta, con indicato l'ordine del giorno da trattare, almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Generale Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci. L'Assemblea Generale Ordinaria delibera sempre a maggioranza assoluta.

In caso di parità si ripeterà la votazione; in caso di ulteriore parità prevarrà il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

L'Assemblea Generale Ordinaria delibererà in merito a quanto segue:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) stabilire l'entità della quota associativa annuale, della quota di iscrizione o buon ingresso e dei contributi a carico dei Soci per l'anno in corso;
- c) eleggere, se scaduti, i Probiviri ed i Revisori dei Conti, previa nomina di tre scrutatori;
- d) decidere su contratti che comportino per capitolo di spesa impegni (non previsti nel bilancio preventivo) di importo superiore al 10% delle entrate del bilancio preventivo;
- d) deliberare su programmi presentati dal Consiglio Direttivo ed a quant'altro rientri nell'ordinaria e straordinaria amministrazione dello Y.C.S.L.\_purché inserita dell'ordine del giorno.;
- f) approvare il Regolamento.

L'Assemblea Generale Ordinaria provvederà inoltre alla nomina dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e degli Scrutatori.

### **Art. 17- Assemblea Generale Straordinaria**

L'Assemblea Generale Straordinaria ha come funzione quella di provvedere a delibere in merito a quanto segue

- a) modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio.

Può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Tale avviso deve essere spedito ai Soci con lettera raccomandata ed affisso all'Albo Sociale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea Generale Straordinaria dovrà essere convocata anche qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

In tale caso il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Generale Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quanto sia presente e/o rappresentato almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta.

In caso di parità si ripeterà la votazione; in caso di ulteriore parità prevarrà il voto del Presidente o, in sua assenza quello del Vice Presidente.

#### **Art. 18 - Presidenza della Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dello Y.C.S.L. ed in sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi è presieduta da un Socio nominato dai presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiararne la legale costituzione e dirigerne lo svolgimento. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa.

Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e fa piena fede del suo contenuto. Il verbale delle Assemblee, trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni assembleari, è a disposizione dei soci per ogni eventuale riscontro.

#### **Art. 19 - Presidenza Onoraria, Soci Benemeriti e Soci Onorari**

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dei Soci può nominare un Presidente Onorario.

La Direzione può inoltre proporre all'Assemblea la nomina di Soci Ad Honorem e di Soci Benemeriti.

Essi sono esentati dal pagamento della quota di buon ingresso; i soli Soci Ad Honorem e Benemeriti sono esentati dal pagamento della quota annuale. La Direzione, con delibera adeguatamente motivata potrà nominare soci benemeriti temporanei, per la durata massima di trenta giorni, senza il preventivo parere dell'assemblea dei soci.

### **DEGLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 20 - Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale è composta da n. 3 membri così individuati: il Segretario Generale, un Revisore, un Proboviro. In particolare ha la funzione di coadiuvare il Consiglio Direttivo nell'organizzazione delle le votazioni per l'elezione del Consiglio stesso e, se richiestole, di collaborare con il Consiglio Direttivo in occasione di altre votazioni per corrispondenza.

#### **Art. 21 - Elezione del Consiglio Direttivo**

Lo Y.C.S.L. è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 6 Soci, eletti mediante votazione per corrispondenza.

I Consiglieri durano in carica tre anni solari, salvo il caso previsto dall'Art. 26, e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere non può essere ricoperta per più di tre mandati consecutivi, salvo espressa presentazione della stessa nomina da parte dei 2/3 dei soci

Sono eleggibili al Consiglio Direttivo i Soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 3 anni.

La lista di candidati è formata dai nominativi dei soci che presenteranno la propria candidatura al Consiglio Direttivo uscente entro il termine da questo stabilito con la circolare che comunica ai soci la data di votazione.

Verrà redatto un elenco dei candidati in ordine alfabetico che sarà affisso all'Albo Sociale 30 giorni prima della votazione.

Ogni socio può votare fino a 6 candidati tra quelli presentatisi.

Sono eletti nel consiglio i primi sei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità prevale il candidato avente maggior anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità prevale il candidato avente maggiore anzianità anagrafica.

#### **Art. 22 - Cariche all'interno del Consiglio Direttivo**

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, individuandone le funzioni. Inoltre, delibera la ripartizione tra i suoi membri della responsabilità dei settori operativi dello Y.C.S.L., determinandone dettagliatamente i poteri nonché la durata dell'incarico.

#### **Art. 23 - Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo può deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale Ordinaria, nonché tutti gli atti di ordinaria amministrazione inerenti alla gestione dello Y.C.S.L., nonché quanto previsto dall'art. 14 e 17 del presente Statuto

Il Consiglio Direttivo nomina di volta in volta la Commissione Elettorale.

#### **Art. 24 - Presidenza**

Il Presidente assume la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente può delegare per iscritto parte dei suoi poteri al Vice Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la riunione mensile, nonché ogni volta in cui ne ravvisi l'opportunità.

#### **Art. 25 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante invio per posta semplice, fax o e-mail ai Consiglieri almeno 8 giorni prima della riunione, dell'avviso di convocazione, contenente luogo, data, ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Negli stessi termini viene data notizia della convocazione ai Revisori dei Conti, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno secondo il dettato dell'art. 27

La riunione del Consiglio Direttivo è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Saranno considerati presenti anche i Consiglieri collegati per teleconferenza purchè in numero non superiore a due.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente. Della riunione e deliberazione viene raccolto il verbale nel libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Data, oggetto e, per sunto, il contenuto delle deliberazioni, vengono annotati nel registro degli estratti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 26 - Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

Qualora un membro del Consiglio Direttivo debba essere sostituito, egli è surrogato dal primo dei candidati non eletto e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora quattro membri del Consiglio Direttivo originariamente eletti siano venuti meno, anche se a seguito di successive surrogazioni, l'intero Consiglio Direttivo decade. In tale caso, il Presidente, in sua assenza il Vice Presidente, in assenza di questi i Revisori dei conti, indicano senza indugio le elezioni del nuovo Consiglio esercitando nel frattempo le attività di ordinaria amministrazione.

I membri così eletti durano in carica sino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo alla data della elezione.

#### **Art. 27 - Decadenza**

Il Consigliere che nell'arco di un anno solare non partecipa ad almeno tre riunioni consecutivamente in tre mesi o che non partecipa ad almeno sette riunioni annuali, decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo decade qualora, per qualunque motivo, risulti essere composto da meno di quattro membri.

#### **Art. 28 - Revisori dei conti**

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria tra i Soci in numero di quattro di cui tre effettivi ed un supplente. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti hanno il compito di verificare che i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) rappresentino in modo chiaro e completo la sintesi dei fatti relativi al periodo preso in esame e di predisporre un verbale di commento agli stessi da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Devono inoltre effettuare verifiche almeno trimestrali sulla gestione, redigendo anche in questo caso un verbale nel quale verranno annotate le operazioni effettuate e gli eventuali rilievi. Codesto verbale, a discrezione dei Revisori stessi, può essere reso noto ai Soci.

E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere la presenza di almeno due Revisori dei conti alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso per questioni inerenti procedure di pagamenti e riscossioni.

#### **Art. 29 - Collegio dei Proviriviri**

Il Collegio dei Proviriviri è formato da tre membri; essi sono nominati dall'Assemblea Generale Ordinaria: due tra i Soci con anzianità di iscrizione di almeno tre anni ed uno con anzianità di iscrizione di almeno sette. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proviriviri nomina nel suo seno un Presidente.

Il Collegio dei Proviriviri ha il compito di dirimere, comporre e comunque deliberare su ogni controversia che dovesse sorgere tra Soci o tra Soci ed il Consiglio Direttivo, su questioni collegate o collegabili all'appartenenza allo Y.C.S.L. e comunque tra organi sociali e/o loro membri.

Le delibere del Collegio dei Proviriviri sono prese a maggioranza e sono inappellabili.

Il Collegio dei Proviriviri, motivatamente e comunque a sua discrezione, potrà rendere note ai Soci le sue decisioni.

Il Collegio ha altresì la facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione di una assemblea dei Soci con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e, in caso di mancata convocazione da parte del Consiglio Direttivo, di provvedere direttamente alla convocazione della stessa.

#### **Art. 30 - Scrutatori**

Gli Scrutatori sono nominati tra i Soci dall'Assemblea Generale Ordinaria in numero di sei ogni esercizio sociale.

Essi durano in carica un anno sociale e sono rieleggibili, la loro funzione non è incompatibile con altre cariche sociali, ad eccezione di quella di membro del Consiglio Direttivo e dei Proviriviri.

Gli Scrutatori, sempre in numero non inferiore a due, hanno il compito di procedere alla verifica delle deleghe; hanno altresì il compito di procedere allo scrutinio dei voti in tutte le votazioni sociali sia a mezzo corrispondenza sia in Assemblea.

In caso di mancanza del numero minimo di scrutatori, la funzione potrà essere occasionalmente svolta da Soci presenti.

### **DEL PATRIMONIO**

#### **Art. - 31 Patrimonio ed Entrate**

I mezzi finanziari dello Y.C.S.L. sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dai proventi derivanti dalle attività organizzate dal Club.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di buon ingresso, dai corrispettivi specifici per servizi statuari prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari da parte dei soci deliberati dall'Assemblea, oltreché da introiti derivanti da terzi per specifici servizi prestati e da qualsiasi altro introito derivante dall'attività istituzionale.

Nessun Socio potrà ottenere vantaggi patrimoniali di alcun tipo per il suo status nell'ambito associativo. E' fatto altresì divieto di ripartizione diretta o indiretta tra i Soci degli utili o avanzi di gestione e dei fondi, riserve e ogni bene che costituisce il Patrimonio Sociale.

E' istituito inoltre, sempre nell'ambito del patrimonio del Club, un Fondo Culturale destinato alla salvaguardia della cultura sportiva e delle tradizioni marinare del Club; in esso confluiscono, i trofei, i cimeli, i premi ed i riconoscimenti sportivi donati da membri dell'associazione o da terzi.

Lo Y.C.S.L. stesso provvede alla custodia ed all'esposizione di quanto ricevuto in appositi spazi a ciò destinati presso la propria sede o comunque alla relativa valorizzazione. Fatte salve temporanee destinazioni per mostre, esposizioni o particolari eventi sportivi e/o culturali, il Club non potrà, per alcun motivo, privarsi dei trofei, dei cimeli, dei premi e dei riconoscimenti sportivi ricevuti se non previa espressa autorizzazione di coloro che li hanno conferiti o dei loro aventi causa.

#### **Art. 32 - Bilancio**

Il bilancio consuntivo deve indicare chiaramente le risultanze dell'esercizio sociale che si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo (composto da conto economico, stato patrimoniale, relazione, nota esplicativa) ed il bilancio preventivo (composto da conto economico e programma finanziario) dopo essere stati formulati ed approvati dal Consiglio Direttivo, devono essere depositati in copia insieme alla relazione dei Revisori dei Conti nell'Ufficio di Segreteria almeno quindici giorni precedenti l'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne conoscenza.

Eventuali utili di Bilancio non potranno essere distribuiti ai Soci anche in modo indiretto ma dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali del Club.

## DEI LIBRI SOCIALI

### **Art. 33 - Libri Sociali**

I libri sociali sono:

- a. – libro dei Soci
- b. – libro delle deliberazioni assembleari
- c. – libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d. – registro degli estratti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- e. – libro delle riunioni e deliberazioni dei Revisori dei Conti
- f. – libro delle riunioni e decisioni del Collegio dei Proviviri

I libri di cui alle lettere a), b), c), d), sono tenuti a cura del consiglio Direttivo, per mezzo del Segretario Generale.

Il libro di cui alla lettera e) è tenuto dai Revisori dei Conti.

Il libro di cui alla lettera f) è tenuto dal Collegio dei Proviviri.

I libri sociali vengono custoditi nella sede dello Y.C.S.L.

I Soci possono consultare i libri sociali e ottenerne estratti per fotocopia.

I Revisori dei conti possono consultare i libri di cui alle lettere a), b), c), d) ed ottenerne fotocopia.

Il Collegio dei Proviviri può consultare tutti i libri sociali ed ottenerne fotocopia.

## DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI SPECIALI

### **Art. 34 - Gruppi e Commissioni Speciali**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire, fra i Soci, gruppi per sovrintendere a determinate attività sportive e comunque inerenti attività d'interesse dell'Associazione e di nominare Commissioni Speciali determinandone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

I Gruppi e le Commissioni Speciali che derivano la loro autorità dal Consiglio Direttivo, nominano nel loro seno un Presidente cui è attribuito il compito di dirigere l'attività del Gruppo o della Commissione da lui presieduta nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio Direttivo. Tali Gruppi e Commissioni Speciali durano in carica fino al completo espletamento del loro mandato e comunque non oltre la durata in carica del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, tuttavia, può scioglierli quando lo ritiene opportuno.

### **Art. 35 - Cessazione della qualità di Armatore - Restituzione del Guidone Sociale**

Il Socio proprietario di imbarcazione dovrà restituire il Guidone Sociale ed eliminare dall'imbarcazione la sigla "Y.C.S.L.". nel caso in cui l'imbarcazione sia ceduta a terzi non soci sotto qualsiasi forma e l'acquirente non potrà usufruire degli ormeggi dello Y.C.S.L. se non socio dello Y.C.S.L. e rispettando la lista d'attesa.

Il Guidone Sociale deve essere immediatamente restituito anche quando il Socio intenda utilizzare a scopo di lucro la propria imbarcazione. Anche in questo caso dovrà eliminare la sigla "Y.C.S.L.".

L'inosservanza di tali obblighi comporta la sanzione prevista dall'Articolo 14.

## DEI REGOLAMENTI E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

### **Art. 36 - Dei Regolamenti**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di redigere i Regolamenti che esso ritenga opportuni e necessari per il miglior funzionamento dello Y.C.S.L. . I Regolamenti dovranno essere affissi all'Albo Sociale.

### **Art. 37 - Clausola Compromissoria**

La risoluzione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione del presente Statuto viene demandata al Collegio dei Proviviri il cui parere sarà definitivo ed inappellabile. I Soci rinunciano, per quanto riguarda l'interpretazione del presente Statuto e la gestione dei rapporti tra Soci e tra Soci e Organi Sociali nonchè tra Organi Sociali e/o loro membri, alla possibilità di qualsiasi ricorso alla giustizia ordinaria.